

PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BRESCIA

PROC. N. 7121/21 MOD. 21

VERBALE DI ASSUNZIONE DI INFORMAZIONI - ART. 362 C.P.P. -

Il giorno 27 febbraio 2023 alle ore 10.01, in Brescia, presso gli uffici della Procura della Repubblica stanza nr. 4.35, quarto piano, avanti al Pubblico Ministero composto dal Procuratore della Repubblica dr Francesco Prete e dai sostituti Procuratori Dr Donato Greco e Dr Francesco Carlo Milanesi è comparso Marco TREMOLADA,

per essere sentito in qualità di persona informata sui fatti per il quali si procede

Sono altresì presenti

TREMOLADA Marco viene ammonito dal Pubblico Ministero in merito all'obbligo di riferire ciò che sa in relazione ai fatti sui quali viene sentito e viene altresì avvertito delle conseguenze penali cui può incorrere ex art. 371 bis C.P. nel caso in cui renda dichiarazioni false ovvero taccia, in tutto o in parte, ciò che sa sui fatti medesimi.

Preso atto di quanto sopra la persona comparsa, a richiesta del Pubblico Ministero, indica le proprie generalità come segue:

TREMOLADA Marco, nato a Milano il 12 marzo 1962, domiciliato presso il Tribunale di Milano settima sezione penale

Si dà atto del fatto che la persona sentita, avvertita del diritto di ottenere la fonoregistrazione delle dichiarazioni, non ne fa richiesta.

L'Ufficio mostra al dichiarante le chat indicate nel capo d'imputazione punti 1 e 2 del presente procedimento ed estratte dalla bozza di annotazione della Guardia di Finanza trasmessa al Dr Storari e poi da quest'ultimo inoltrata ai Dr Spadaro e Dr De Pasquale. Si richiede se queste chat sono state oggetto di istruttoria

Ricordo di aver avuto conoscenza di una minima parte delle chat che mi vengono mostrate in occasione dell'udienza del dicembre 2019 per giustificare la mancata presenza dei testimoni della difesa ARMANNA e la richiesta di un rinvio. Le chat sono state prodotte dallo stesso ARMANNA o dal difensore e vi è stata interlocuzione del Pubblico Ministero. La finalità della produzione era limitata alla necessità di provare che i testimoni erano stati citati. Non vi erano

1/2

Row The



ulteriori temi di prova ed in particolare non avevo notizia di chat in cui si parlava di denaro. Dalla lettura integrale di queste chat ed in particolare dal confronto tra quella depositata al Tribunale e quella originale come riportata a pagina 91 e seguenti della relazione della GDF constato che il documento che fu a noi presentato differisce da quello integrale. Devo dire che avevo apprezzato questa differenza anche leggendo a posteriori il resoconto giornalistico della successiva vicenda giudiziaria trasferita qui a Brescia ed evidenzio che la differenza più rilevante attiene al riferimento ad una cospicua somma di denaro versata da ARMANNA a Timi Ayah, circostanza non ricavabile dalla chat prodotta al tribunale. È del tutto evidente che la circostanza sarebbe stata per noi molto rilevante per almeno tre motivi: 1) Probabilmente non avremmo sentito, come testimone, Isaak EkE semmai nella veste di indagato 2) avremmo tratto importanti elementi di valutazione sulla credibilità del dichiarante ARMANNA e 3) probabilmente avremmo trasmesso gli atti alla Procura della Repubblica per un'ipotesi di intralcio alla Giustizia.

L'Ufficio comunica al dichiarante che il contenuto delle chat mostrate, anche nella parte manipolata, sarebbe stato portato a conoscenza dei Pubblici Ministeri De Pasquale e Spadaro nel febbraio 2021 dal Dr Storari e chiede se tale circostanza sia mai stata rappresentata al tribunale.

Lo escluso categoricamente e ribadisco di avere avuto informazione di questa manipolazione dalla lettura dei giornali fatta a distanza di mesi.

L'ufficio chiede se vi sarebbe stato il tempo tecnico per un approfondimento istruttorio relativo alla presunta falsità delle chat, posto che a febbraio 2021 il dibattimento si avviava verso la conclusione.

Rispondo che la circostanza, per la sua rilevanza avrebbe molto probabilmente indotto il tribunale a sviluppare il tema benché fossimo a ridosso della conclusione del processo. D'altra parte, rilevo che il Pubblico Ministero produsse in data 20 gennaio 2021 copiosa documentazione proveniente da una rogatoria in sede di repliche e il tribunale acquisì tale documentazione in data 3 febbraio 2021. Aggiungo che anche alla successiva udienza del 17 marzo 2021 vi furono ulteriori repliche delle difese e sono certo del fatto che se qualcuno avesse chiesto di acquisire la documentazione che mi avete mostrato, lo avremmo fatto perché avrebbe certamente risolto il tema dell'attendibilità di ARMANNA e non ci avrebbe richiesto uno sforzo motivazionale pari a quello che abbiamo compiuto per escluderla.

L'Ufficio fa presente al dichiarante che secondo indagini condotte nell'ambito del procedimento 12333/17 anche le chat intercorse tra ARMANNA da un lato e GRANATA e DE SCALZI dall'altro risalenti al 2013 sarebbero oggetto di un falso materiale; comunica inoltre che questo dato così come quello delle chat di Timi Ayah, sarebbe stato portato a conoscenza dei Pubblici Ministeri De Pasquale e Spadaro nel gennaio/febbraio 2021

4

1-

Mon Thull



Rispondo analogamente a quanto detto sopra sottolineando che sicuramente la circostanza ci sarebbe servita per valutare l'attendibilità di ARMANNA e altrettanto sicuramente avremmo aperto le porte all'approfondimento del tema probatorio.

Osservo che esattamente come abbiano acquisito con il parere contrario delle difese documentazione prodotta dal Pubblico Ministero alla vigilia della decisione, avremmo parimenti acquisito le note della società Vodafone dalle quali si evince, come mi riferisce l'Ufficio, che le utenze utilizzate per lo scambio fra ARMANNA GRANATA e DE SCALZI non erano assegnate a questi ultimi nel 2013.

Passando al terzo argomento del c.d. Video Bigotti mi riporto a quanto il Tribunale ha motivato nella sentenza, segnalando un'imprecisione relativa alla parte processuale che chiese di produrre quel video. In sentenza abbiamo scritto che era stata la difesa ENI a produrre quel documento, ma in realtà fu per prima la difesa CASULA a segnalarne l'esistenza ed a richiederne l'acquisizione, poi materialmente effettuata dal Pubblico Ministero, dopo aver consultato i titolari del procedimento connesso.

Con riferimento al tema della subornazione di ARMANNA e più in generale del depistaggio, ricordo che le parti ci hanno prospettato concordemente di voler tenere questo tema fuori dal processo, il tutto fino all'esame di ARMANNA condotto in gran parte dal P.M. sul tentativo di subornazione. Non abbiamo bloccato tale linea. Certo è che se avessimo saputo che quella prospettata subornazione poggiava su una possibile falsità dei documenti avremmo sicuramente valutato la circostanza sotto il profilo dell'attendibilità di ARMANNA.

Sempre in tema di subornazione l'Ufficio da lettura della chat riportata nel capo d'imputazione al punto 3

Non ho mai letto questa chat e confermo che anche questa sarebbe stata oggetto di nostra valutazione se portata a conoscenza del tribunale sempre ai fini del giudizio sull'attendibilità di ARMANNA.

Sulla base dell'istruttoria compiuta, quale è stato il rilievo ossia il "peso" probatorio delle dichiarazioni di ARMANNA rispetto all'ipotesi accusatoria?

Le dichiarazioni di ARMANNA, se ritenute attendibili, avrebbero dimostrato l'esistenza del dolo in capo ai dirigenti ENI con riferimento al concorso degli stessi nella corruzione tra i titolari occulti della società proprietaria del pozzo OPL 245 ed i pubblici ufficiali nigeriani. Direi anzi che si sarebbe trattato dell'unica prova sul punto. D'altra parte, quanto ho appena affermato è coerente con il ricordo che ho di un incontro presso il mio ufficio con De Pasquale. Come si fa abitualmente anche con i difensori delle parti private che ne facciano richiesta, per meglio organizzare e programmare l'attività processuale, ricevetti lo stesso De Pasquale il quale

f }

S

Man 8 Zell



mi segnalò la necessità di una trattazione prioritaria sostenendo che l'istruttoria testimoniale non sarebbe stata di particolare lunghezza in quanto le prove che il Pubblico Ministero avrebbe portato sarebbero state prevalentemente documentali e si sarebbe trattato di istruire solo i riscontri alle dichiarazioni di un collaboratore.

Il verbale viene chiuso alle ore 12.29

LA PERSONA SENTITA:

IL PUBBLICO MINISTERO

Donato Greco Sostituto Procuratore

Francesco Carlo Milanesi – Sostituto Procuratore

Francesco Prete - Procuratore della Repubblica